



# Ministero della Giustizia

**Tribunale di Modena**

**Procura della Repubblica di Modena**

**Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Modena**

**Consiglio Ordine Avvocati di Modena**

**Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux"**

**INTEGRAZIONE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI MODENA PER L'ATTUAZIONE DELLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI EX LEGE 67/14 e successive modifiche**

## ***1. Obiettivo principale del protocollo operativo***

Le seguenti linee di lavoro costituiscono la sintesi dei contributi raccolti e sono frutto degli scambi fra gli interlocutori istituzionali coinvolti, con l'obiettivo di razionalizzare le prassi operative in essere e di potenziare l'istituto della messa alla prova in modo quanto più uniforme sul territorio.

Il documento che si va a sottoscrivere non sostituisce, ma integra e parzialmente modifica "Le Linee Guida" già firmate in data 10 giugno 2015. Obiettivo dell'integrazione è quello di condividere procedure più efficaci per la gestione della messa alla prova anche alla luce delle modifiche normative apportate di recente, in particolare dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 entrato in vigore in data 31 dicembre 2022.

Il Protocollo che si va a sottoscrivere e' suscettibile di revisione a seguito della definitiva realizzazione del Portale Deposito Atti Penali PDP.

Il presente documento è frutto della collaborazione fra Magistrati, Avvocatura e Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e vanta, tra gli obiettivi, quello di andare a definire procedure più efficaci per l'implementazione della messa alla prova.

## ***Iter procedurale per l'ammissione alla messa alla prova***

- ***Presentazione dell'istanza***

L'indagato/imputato che intenda richiedere l'ammissione all'istituto della messa alla prova, presenta all'UEPE personalmente allo sportello o per mezzo del procuratore speciale, tramite posta certificata all'indirizzo [prot.uepe.modena@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.modena@giustiziacert.it), istanza scritta di attivazione del procedimento previsto dall'art. 464 bis c.p.p. per la definizione del programma di trattamento individualizzato. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria. A tal proposito, l'interessato e/o il difensore reperiranno i modelli e la documentazione da presentare, sul sito web del Tribunale.

La risposta alla PEC inviata all'UEPE, generata dal sistema **equivale a ricevuta** che potrà essere validamente presentata innanzi agli uffici giudiziari in sostituzione dell'attestazione.

- *Verifica preliminare sull'ammissibilità delle istanze e fissazione dell'udienza*

Qualora l'istanza di sospensione del procedimento sia ritenuta ammissibile, il Giudice fissa la data della successiva udienza che, tenuto conto dei tempi necessari all'UEPE per la definizione del programma di trattamento, non potrà essere inferiore a **6/8 mesi**, e ne dà notizia all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per via telematica, tramite le Cancellerie del Tribunale (cfr. punti 2 e 3 pag. 3 Linee Guida del 2015).

In questa fase, il Giudice può anticipare le possibili prescrizioni per consentire all'UEPE la definizione di un programma di trattamento idoneo che risponda, fin da subito, alle istanze dell'Autorità Giudiziaria.

#### Proposta di messa alla prova da parte del Pubblico Ministero

L'articolo 1, comma 1, lettera m) del citato decreto legislativo, prevede che analoga richiesta di messa alla prova possa essere presentata dal pubblico ministero. Quando ai sensi dell'art. 464-ter.1 c.p.p., il Pubblico Ministero valuti di proporre all'indagato la messa alla prova nel corso delle indagini, provvederà ad indicarne la durata ed i contenuti essenziali nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per la formulazione del quale potrà avvalersi dell'UEPE. Le parti convengono che il coinvolgimento dell'UEPE in questa fase venga limitato ai casi di particolare complessità e, comunque, per programmi di durata superiore ai dodici mesi.

Nell'ipotesi residuale in cui il PM ritenga necessario richiedere all'UEPE i contenuti essenziali del programma di trattamento, quest'ultimo fornirà informazioni circa le modalità di svolgimento della prestazione, tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, nonché la tipologia di attività ritenuta più idonea al caso di specie.

Qualora l'indagato aderisca alla proposta, formulata l'imputazione da parte del PM, il Giudice per le indagini preliminari provvederà a richiedere all'UEPE il programma di trattamento redatto d'intesa con l'imputato, programma che verrà **prodotto entro 3 mesi**. Il difensore si farà parte diligente nell'individuazione dell'ente (almeno 1 mese prima della data dell'udienza), presso cui potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

#### Istanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova

In caso di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p. ovvero da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p., l'indagato o l'imputato alleggeranno attestazione di avvenuta consegna a mezzo PEC, dell'istanza di elaborazione del programma di trattamento inviata all'UEPE territorialmente competente in base al domicilio.

L'istanza di elaborazione del programma di trattamento, corredata di procura speciale deve contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
- indirizzo di residenza e domicilio effettivo;
- recapiti dell'interessato: telefono, mail, PEC;
- modulo MAP 2 (contenente dichiarazione condizioni socio-anamnestiche interessato);
- eventuale dichiarazione di disponibilità di un Ente per lavoro di pubblica utilità indicando la tipologia della copertura assicurativa;
- titolo di soggiorno per cittadini stranieri;

- indicazioni relative all'eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della parte offesa;
  - eventuale disponibilità ad intraprendere un percorso di giustizia riparativa;
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla mancata precedente fruizione di altro MAP/mancata precedente richiesta di concessione misura presso altri Tribunali;
  - indicazione circa A.G. procedente, RGNR del procedimento, titolo di iscrizione o capo di imputazione, eventuale data di udienza;
  - indicazione del difensore legale, Foro di appartenenza e suoi recapiti (telefono rete fissa, telefono cellulare, mail, PEC);
  - data udienza di smistamento e data udienza concessione misura
- Udienza per la valutazione dell'ammissibilità della richiesta di messa alla prova e fissazione nuova udienza

Il Giudice, sentiti il PM e l'eventuale persona offesa, nel caso in cui non rinvenga profili di inammissibilità, rinvia a nuova udienza, che verrà fissata non prima di 6/8 mesi, per consentire l'elaborazione del programma di trattamento.

Il provvedimento contenente l'esito della deliberazione sull'ammissibilità sarà tempestivamente trasmesso all'UEPE dalla PEC <sup>1</sup> della competente cancelleria all'indirizzo [prot.uepe.modena@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.modena@giustiziacert.it).

All'interno di tale provvedimento saranno indicati, tra l'altro, i contenuti del programma di trattamento ritenuti essenziali.

Inoltre, qualora ne ritenga la necessità, l'A.G. richiederà la comparizione dell'imputato all'udienza successiva per l'ammissione alla messa alla prova, oltretutto per verificare la volontarietà della richiesta (art. 464-ter, comma 2, c.p.p.), anche al fine di acquisirne il consenso rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni del programma concordato con l'UEPE.

## ***2. Elaborazione e proposta del programma da parte dell'UEPE***

Questa fase rappresenta una parte essenziale del procedimento. La costruzione del programma di trattamento è il punto nodale della misura. La specializzazione dei funzionari di servizio sociale e l'organizzazione di un gruppo di operatori che lavora prevalentemente sulla MAP – ad oggi, presso l'UEPE di Modena, costituito da 2/3 unità – favorisce la creazione di programmi personalizzati considerato che, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, pur essendo una “*condicio sine qua non*” per la valutazione positiva della misura, non esaurisce le azioni possibili svolte dall'interessato, anche in coerenza con la fattispecie di reato allo stesso attribuita.

Al fine di avvicinarsi il più possibile agli standard europei in materia di *probation*, deve essere valorizzata ogni attività finalizzata a garantire la massima attenzione alla vittima del reato e alla riparazione del danno, sia favorendo la restituzione/risarcimento economico, sia attivando forme innovative di riparazione del fatto reato e, quando possibile, percorsi di mediazione penale.

A tal proposito, l'UEPE di Modena ha stipulato nel 2019 una Convenzione con la Cooperativa Sociale “L'Ovile”, di cui fa parte il Centro di Giustizia Riparativa “Anfora”, convenzione avente l'obiettivo di favorire l'instaurarsi di percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale fra utenti dell'UEPE e vittime dei reati, percorsi la cui costruzione è demandata interamente ad Anfora, non risultando, fra le competenze dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, il contatto diretto con le vittime.

---

<sup>1</sup> Del sistema TIAP o SNT

Tale Agenzia, allo stato attuale, in attesa dei decreti attuativi previsti dalla c.d. “Riforma Cartabia” soddisfa i requisiti, fino ad ora stabiliti dalla normativa in materia di giustizia riparativa.

Le azioni di giustizia riparativa sono state assorbite, per il triennio 2022 -2024 dal “*Progetto per lo sviluppo di servizi per l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato e servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale nell’ambito del programma delle casse ammende*” che vede coinvolti il Comune di Modena, l’Unione Comuni del Sorbara, l’UEPE di Modena, il CGM per l’Emilia Romagna e Marche, la Casa Circondariale di Modena, la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia e la Cooperativa Sociale l’Ovile di Reggio Emilia – Centro di giustizia riparativa “Anfora”.

Di seguito le azioni che l’UEPE, è tenuto a porre in essere al fine della predisposizione del programma di trattamento:

1. procedere, una volta pervenuto dall’Autorità Giudiziaria il verbale di udienza, all’assegnazione del fascicolo, ad un Funzionario di Servizio Sociale per l’elaborazione del programma di trattamento, redatto d’intesa con l’imputato. Il programma deve contenere i seguenti elementi:

*a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;*

*b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;*

*c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione/programmi di giustizia riparativa con la persona offesa specifica o aspecifica.*

2. inviare il programma di trattamento all’Autorità Giudiziaria competente, eventualmente corredato da indagine socio-famigliare.

A tal proposito, fatte salve diverse richieste dell’A.G., le parti concordano, al fine di garantire l’individualizzazione dei programmi, salvaguardando le esigenze di semplificazione e celerità, le seguenti procedure:

- **INDAGINE SEMPLIFICATA:** *limitatamente alle ipotesi di persone incensurate, in difetto di forme di dipendenza o accertate patologie psichiatriche e in relazione a imputazioni correlate a contravvenzioni e a reati colposi, verrà inviato il solo programma di trattamento, naturalmente corredato dalle informazioni indispensabili a motivarne i contenuti (cfr. Circolare DGMC n. 3/2022 del 26/10/2022);*
- **INDAGINE COMPLESSA:** qualora dall’esame del fascicolo della persona interessata al procedimento in corso o successivamente al primo colloquio, l’operatore dell’UEPE raccolga informazioni che evidenzino *un quadro di maggiore complessità di cui si reputa utile notificare il Tribunale competente*, l’Ufficio invierà il programma di trattamento corredato da indagine socio-famigliare.

L’UEPE rilascia alla persona che richiede la MAP, una copia del programma di trattamento, direttamente in sede di sottoscrizione del medesimo documento.

Il programma di trattamento viene inviato all'avvocato, all'indirizzo PEC in possesso dell'Ufficio e, eventualmente corredato di relazione, al Tribunale, almeno 5 giorni prima della data dell'udienza, alla casella PEC:

- [depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it)

Posto che la casella PEC è unica, onde consentire il corretto ed agevole indirizzamento/smistamento va quindi specificato nel documento:

a) esempio destinataria cancelleria penale: Oggetto: MAP-DIB - RNR XXX- RGT XXX- cognome e nome del richiedente

b) esempio GIP: Oggetto: MAP -GIP – RNR XXX- RG Gip XXX- cognome e nome del richiedente

Nel testo della mail va specificato l'elenco degli atti e documenti allegati, se presenti; i file degli allegati devono essere denominati in maniera descrittiva e ordinata.

### ***3. Udienza di sospensione del procedimento e messa alla prova***

L'Autorità Giudiziaria se ritiene idoneo il programma o dopo avervi disposto eventuali integrazioni, emette l'ordinanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova stabilendo la durata della medesima, il numero delle ore di lavoro di pubblica utilità e la data dell'udienza volta a verificare l'esito della MAP, fissando tale udienza conclusiva almeno *due mesi* dopo la cessazione della misura.

### ***4. Ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova***

Qualora l'Autorità Giudiziaria si esprima favorevolmente per l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova, è importante che vengano rispettate le seguenti fasi:

- La cancelleria del Giudice competente trasmette, tramite PEC, l'ordinanza di sospensione del procedimento/verbale di udienza all'UEPE poiché il medesimo Ufficio provveda a far sottoscrivere il verbale alla persona interessata, **entro il termine di 30 giorni**;
- L'UEPE potrà valutare di semplificare la modulistica riguardante la sottoscrizione del verbale, modulistica che dovrà comunque contenere tutti gli elementi essenziali per garantire la validità dell'atto che dà inizio all'esecuzione della messa alla prova;
- La cancelleria del giudice competente provvede a comunicare all'UEPE anche l'eventuale rigetto dell'istanza;
- L'UEPE, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo o in caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale, da parte dell'interessato, ne dà immediata comunicazione all'A.G. titolare del procedimento e al difensore, anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 168 quater c.p.;
- L'UEPE trasmette comunicazione circa la sottoscrizione del verbale all'Ente presso cui deve svolgersi il LPU ed invita il medesimo Ente a fornire riscontro all'UEPE in ordine all'effettivo inizio del LPU, all'andamento periodico e alla conclusione del medesimo.

### ***5. Fase esecutiva e conclusiva della sospensione del processo con messa alla prova***

Nel corso della misura l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità potranno essere adeguate *in itinere* in considerazione delle esigenze dell'Ente e/o della persona che esegue la messa alla prova, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore stabilite in ordinanza e/o nel programma di trattamento approvato.

E' infatti utile, a tal proposito, che l'Autorità Giudiziaria definisca, in ordinanza, gli impegni che la persona accetta di mantenere durante la misura, indicando il numero delle ore di LPU ed il tempo entro il quale la persona che ha richiesto la MAP deve portare a termine i contenuti del programma lasciando, tuttavia, la gestione concreta del piano orario all'Ente, in accordo con il soggetto interessato, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Le relazioni che segnalano particolari criticità (tali da incidere negativamente sull'esito del programma di trattamento), al fine di poter essere individuate e sottoposte al giudice, verranno inviate al Tribunale, alla casella PEC:

- [depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it)

Onde consentire il corretto ed agevole smistamento, nell'oggetto vanno specificati oltre i dati di cui al punto 3 anche la seguente indicazione: **“SEGNALAZIONE URGENTE INADEMPIMENTO MAP/VIOLAZIONE NORMA – SEGUITO”**

#### **6. Udienza di valutazione dell'esito della messa alla prova**

L'UEPE trasmette al Tribunale – a mezzo PEC - una relazione sul decorso della prova medesima, entro due mesi dalla conclusione della misura e, comunque, entro 5 giorni dall'udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova stessa.

L'Autorità Giudiziaria, acquisite le informazioni dell'UEPE, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato.

Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

L'esito dell'udienza verrà in ogni caso comunicato a mezzo PEC all'UEPE, per l'inserimento nella banca dati interforze SDI e per la corretta archiviazione del fascicolo.

#### **PRESIDIO DI PROSSIMITA' DELL'UEPE**

Si prevede di istituire, allo stato attuale all'interno dell'UEPE, un PRESIDIO DI PROSSIMITA' dell'Ufficio di esecuzione penale esterna con funzioni informative e operative per l'utenza e di raccordo con l'Autorità Giudiziaria e con l'Avvocatura, relativamente ai provvedimenti di competenza della Magistratura di cognizione.

Il Presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:

- raccordo con le cancellerie, l'Autorità Giudiziaria e l'Avvocatura;
- ricevimento dell'utenza per la predisposizione dei programmi di trattamento, per fornire informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e sui percorsi di giustizia riparativa e per l'avvio e la gestione di tali misure;
- promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il Presidio, costituito dai Funzionari/Esperti che afferiscono al settore della *probation*, coadiuvati da un Assistente Amministrativo, da una unità di Polizia Penitenziaria e/o dai volontari, è gestito presso l'UEPE ed è coordinato dal Funzionario Responsabile di Area o, in sua assenza, dal Direttore.

Giorni ed orari di apertura del Presidio saranno indicati nei siti web delle parti (Tribunale e Avvocatura) e nella scheda degli Uffici UEPE del Ministero della Giustizia.

Il ricevimento del pubblico sarà possibile tramite accesso diretto e su appuntamento, in presenza o da remoto. Sarà inoltre garantito il ricevimento telefonico tramite utenza cellulare dedicata, quando in dotazione all'UEPE, in orari e giorni concordemente individuati tra le parti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA

Dr. Pasquale Liccardo

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MODENA

Dr. Luca Masini

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE\ COORDINATORE DELL'UFFICIO GIP-GUP  
DEL TRIBUNALE DI MODENA

Dr.ssa Ester Russo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI MODENA

Dr.ssa Luigina Signoretti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI  
MODENA

Dr.ssa Monica Righi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI MODENA

Avv. Roberto Mariani

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MODENA "Carl'Alberto Perroux"

Avv. Roberto Ricco